



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TREVISO  
SEZIONE SECONDA

**RG 1/2025 LIQ. CONTR.**

**PROC. UNIT. 295-1/2024**

DEPOSITATA E PUBBLICATA  
IL 21/01/2025

Il Tecnico di Amministrazione  
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 295-1/2024 presentato dal sovraindebitato **MAURIZIO LUCIA LA PLACA**, nato a Palermo, il 15/07/1960, residente a Roncade (TV), in via Bartolomeo Litterini n. 10 int. 3 (c.f. LCL MRZ 60L15 G273J), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso dall'avv. Michele Bettin (c.f. BTTMHL72B23C111A),  
per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;  
presa visione dei documenti allegati;  
rilevato che:  
- il ricorrente è residente a Roncade (TV);  
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;  
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore con l'indicazione a norma dell'art. 269 co. 2 CCI delle cause dell'indebitamento e della



diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni nonché con l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 quarto periodo CCI;

- il debitore, che fruisce solo di una pensione di E. 1.439,00 mensili (compresa la 13°), è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di oltre E. 43.000,00 a fronte di un attivo costituito dall'importo di E. 170,00 mensili quale quota della pensione non destinata al mantenimento;

- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

### **DICHIARA**

**l'apertura della liquidazione controllata dei beni di MAURIZIO LUCIA LA PLACA, nato a Palermo, il 15/07/1960 (c.f. LCL MRZ 60L15 G273J),**

### **NOMINA**

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

### **NOMINA**

Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza al debitore, nella persona del dott. Pier Paolo Porati;

### **ORDINA**

al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

### **ASSEGNA**

termine perentorio di gg. 90 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

### **ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

### **DISPONE**



che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

**ORDINA**

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che:

- a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge.
- il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
- l'esdebitazione opera alle condizioni di cui all'art. 282 CCI;
- in compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice all'esito della liquidazione dei beni.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione  
Treviso, li 14 gennaio 2025

Il Presidente est.  
Bruno Casciarri

Registrato a Treviso  
il .....  
n.....  
serie.....  
pagato €...../.....  
f.to il Funzionario

